

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario</u>	<u>Pagina</u>
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Parlamento europeo	
	Consiglio	
2002/C 298/01	Accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa	1
	Parlamento europeo	
2002/C 298/02	Decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2002 sull'attuazione dell'accordo interistituzionale riguardante l'accesso del Parlamento europeo a informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa	4
	Commissione	
2002/C 298/03	Tassi di cambio dell'euro	6
2002/C 298/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	7
2002/C 298/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.2868 — Linde/Sonatrach/JV) (1)	8
2002/C 298/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3018 — Candover/Cinven/KAP) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (1)	9
2002/C 298/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3034 — CVC Group/El Árbol) — Caso ammissibile alla procedura semplificata (1)	10
2002/C 298/08	Oneri di servizio pubblico relativi a servizi aerei di linea all'interno della Francia (1) ...	11

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
------------------------------	-------------------------	---------------

II *Atti preparatori*

· · · · ·

III *Informazioni*

Commissione

2002/C 298/09	Invito a presentare candidature in vista della costituzione di un elenco di esperti per la realizzazione di attività di valutazione, indagine e analisi nel contesto del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» e di altre iniziative nel settore della formazione professionale	12
2002/C 298/10	Esercizio di servizi aerei di linea — Bando di gara pubblicato dalla Regione autonoma delle Azzorre ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea all'interno della Regione autonoma delle Azzorre ⁽¹⁾	15



(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 20 novembre 2002

tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa

(2002/C 298/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO,

HANNO CONCLUSO IL PRESENTE ACCORDO INTERISTITUZIONALE:

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 21 del trattato sull'Unione europea prevede che la presidenza del Consiglio consulti il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e provveda affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. L'articolo stabilisce anche che il Parlamento europeo sia regolarmente informato dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza comune. Occorrerebbe introdurre un meccanismo per garantire l'applicazione di questi principi in tale settore.

(2) Data la natura specifica e il contenuto particolarmente delicato di talune informazioni classificate con un elevato grado di riservatezza nel settore della politica di sicurezza e di difesa, occorrerebbe introdurre speciali disposizioni per il trattamento dei documenti contenenti tali informazioni.

(3) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽¹⁾, il Consiglio è tenuto a informare il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili, quali definiti nell'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento, conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

(4) Nella maggior parte degli Stati membri vi sono meccanismi specifici per la trasmissione e il trattamento di informazioni classificate tra governi e parlamenti nazionali. Il presente accordo interistituzionale dovrebbe assicurare al Parlamento europeo un trattamento che si richiami alle migliori prassi degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

1. Portata

1.1. Il presente accordo interistituzionale verte sull'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili, ossia alle informazioni classificate TRÈS SECRET/TOP SECRET, SECRET o CONFIDENTIEL, qualunque ne sia l'origine, il supporto o lo stato di completezza, di cui il Consiglio dispone nel settore della politica di sicurezza e di difesa e sul trattamento dei documenti così classificati.

1.2. Le informazioni provenienti da uno Stato terzo o da un'organizzazione internazionale sono trasmesse con il consenso di detto Stato o organizzazione.

Per le informazioni provenienti da uno Stato membro che sono trasmesse al Consiglio senza esplicite restrizioni circa la loro diffusione ad altre istituzioni, oltre alla classificazione, si applicano le norme di cui alle sezioni 2 e 3 del presente accordo interistituzionale. Altrimenti esse sono trasmesse con il consenso dello Stato membro di cui trattasi.

Qualora rifiuti di trasmettere informazioni provenienti da uno Stato terzo, da un'organizzazione internazionale o da uno Stato membro, il Consiglio precisa i motivi di tale rifiuto.

1.3. Le disposizioni del presente accordo interistituzionale si applicano conformemente alla normativa applicabile, fatta salva la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo⁽²⁾ e fatti salvi gli accordi esistenti, in particolare l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽³⁾.

⁽²⁾ GU L 113 del 19.5.1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

2. Norme generali

2.1. Le due istituzioni agiscono in conformità dei propri doveri reciproci di sincera collaborazione in uno spirito di fiducia reciproca, nonché ai sensi delle pertinenti disposizioni dei trattati. La trasmissione e il trattamento delle informazioni contemplate dal presente accordo interistituzionale devono tenere nel debito conto gli interessi che la classificazione ha lo scopo di proteggere e, in particolare, il pubblico interesse per quanto riguarda la sicurezza e la difesa dell'Unione europea o di uno o più Stati membri ovvero la gestione militare e non militare delle crisi.

2.2. Su richiesta di una delle persone di cui al punto 3.1, la presidenza del Consiglio o il segretario generale/alto rappresentante la mettono al corrente con la dovuta sollecitudine del contenuto delle informazioni sensibili necessarie all'esercizio delle competenze conferite al Parlamento europeo dal trattato sull'Unione europea nel settore coperto dal presente accordo interistituzionale, tenendo conto dell'interesse pubblico in questioni relative alla sicurezza e alla difesa dell'Unione europea o di uno o più Stati membri o alla gestione militare e non militare delle crisi, ai sensi delle disposizioni di cui alla sezione 3.

3. Disposizioni sull'accesso e il trattamento delle informazioni sensibili

3.1. Nell'ambito del presente accordo interistituzionale il presidente del Parlamento europeo o il presidente della commissione del Parlamento europeo per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa possono chiedere che la presidenza del Consiglio o il segretario generale/alto rappresentante forniscano informazioni alla suddetta commissione sugli sviluppi della politica europea in materia di sicurezza e di difesa, tra cui anche informazioni sensibili di cui al punto 3.3.

3.2. Nel caso di una crisi o su richiesta del presidente del Parlamento europeo o del presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, dette informazioni sono fornite con la massima sollecitudine.

3.3. In quest'ambito il presidente del Parlamento europeo e un comitato speciale presieduto dal presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, composta di quattro membri designati dalla conferenza dei presidenti, sono informati dalla presidenza del Consiglio e dal segretario generale/alto rappresentante del contenuto delle informazioni sensibili, ove ciò sia necessario per l'esercizio delle competenze conferite al Parlamento europeo dal trattato sull'Unione europea nel settore coperto dal presente accordo interistituzionale. Il presidente del Parlamento europeo e il comitato speciale possono chiedere di consultare i documenti di cui trattasi negli edifici del Consiglio.

Qualora sia opportuno e possibile alla luce della natura e del contenuto delle informazioni o dei documenti di cui trattasi, questi sono messi a disposizione del presidente del Parlamento europeo, il quale sceglie una delle seguenti opzioni:

- a) informazioni destinate al presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa;
- b) accesso alle informazioni limitato ai soli membri della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa;
- c) discussione nell'ambito della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa riunita a porte chiuse, secondo le modalità che possono variare secondo il grado di riservatezza;
- d) comunicazione di documenti dai quali sono state espunte informazioni secondo il grado di segretezza richiesto.

Queste opzioni non si applicano se l'informazione sensibile è classificata TRÈS SECRET/TOP SECRET.

Per quanto riguarda le informazioni o i documenti classificati SECRET o CONFIDENTIAL, la scelta di una delle opzioni da parte del presidente del Parlamento europeo è preliminarmente concordata con il Consiglio.

Le informazioni o i documenti di cui trattasi non sono pubblicati né inoltrati ad alcun altro destinatario.

4. Disposizioni finali


4.1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno per le proprie competenze, adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'attuazione del presente accordo interistituzionale, inclusi i passi necessari per il nulla osta di sicurezza delle persone coinvolte.

4.2. Le due istituzioni sono disposte a discutere accordi interistituzionali comparabili relativi alle informazioni classificate in altri settori delle attività del Consiglio, fermo restando che le disposizioni del presente accordo interistituzionale non costituiscono un precedente per altri settori di attività dell'Unione o della Comunità e non incidono sulla sostanza di qualsiasi altro accordo interistituzionale.


4.3. Il presente accordo interistituzionale è riveduto dopo due anni su richiesta di una delle due istituzioni sulla scorta dell'esperienza maturata nella sua attuazione.

Fatto a Strasburgo, addì 20 novembre 2002.

Per il Parlamento europeo
Il presidente



Per il Consiglio
Il presidente



ALLEGATO

Il presente accordo interistituzionale è attuato conformemente alle norme applicabili in materia e, in particolare, al principio secondo cui il consenso dell'originatore costituisce una condizione necessaria per la trasmissione di informazioni classificate, come stabilito al punto 1.2.

La consultazione di documenti sensibili da parte dei membri del comitato speciale del Parlamento europeo ha luogo in una sala munita di dispositivi di sicurezza nei locali del Consiglio.

Il presente accordo interistituzionale entrerà in vigore allorché il Parlamento europeo avrà adottato misure di sicurezza interne conformemente ai principi stabiliti al punto 2.1 e paragonabili a quelle delle altre istituzioni, al fine di garantire un livello di protezione equivalente delle informazioni sensibili di cui trattasi.

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 23 ottobre 2002

sull'attuazione dell'accordo interistituzionale riguardante l'accesso del Parlamento europeo a informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa

(2002/C 298/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

DECIDE:

visto l'articolo 9, in particolare i paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁽¹⁾,

visto l'allegato VII, parte A, punto 1, del suo regolamento,

visto l'articolo 20 della decisione dell'ufficio di presidenza del 28 novembre 2001 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa⁽³⁾,

vista la proposta dell'Ufficio di presidenza,

considerando la natura specifica e il contenuto particolarmente sensibile di talune informazioni altamente riservate nel settore della politica di sicurezza e di difesa,

considerando l'obbligo del Consiglio di fornire al Parlamento europeo le informazioni relative a documenti sensibili conformemente alle disposizioni convenute tra le istituzioni,

considerando che i deputati al Parlamento europeo che fanno parte del comitato speciale istituito dall'accordo interistituzionale devono essere abilitati ad accedere alle informazioni sensibili in applicazione del principio del «bisogno di conoscere»,

considerando la necessità di stabilire meccanismi specifici per il ricevimento, il trattamento e il controllo di informazioni sensibili provenienti dal Consiglio, da Stati membri, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali,

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU C 374 del 29.12.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 298 del 30.11.2002.

Articolo 1

La presente decisione concerne l'adozione di misure complementari necessarie all'attuazione dell'accordo interistituzionale relativo all'accesso del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa.

Articolo 2

La richiesta di accesso del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio sarà da questo trattata nel rispetto della sua regolamentazione. Laddove i documenti richiesti siano stati redatti da altre istituzioni, Stati membri, Stati terzi o organizzazioni internazionali, essi sono trasmessi con il loro accordo.

Articolo 3

Il presidente del Parlamento europeo è responsabile dell'attuazione, in seno all'istituzione, dell'accordo interistituzionale.

A tal fine egli adotterà ogni misura necessaria per garantire il trattamento riservato delle informazioni ricevute direttamente dal presidente del Consiglio o dal segretario generale/Alto rappresentante o delle informazioni ottenute all'atto della consultazione di documenti sensibili negli edifici del Consiglio.

Articolo 4

Quando il presidente del Parlamento europeo o il presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa chiedono alla presidenza del Consiglio o al segretario generale/Alto rappresentante di fornire informazioni sensibili al comitato speciale istituito dall'accordo interistituzionale, queste ultime saranno fornite in tempi brevi. A tal fine il Parlamento europeo attrezzerà una sala specialmente concepita allo scopo. La scelta della sala garantirà un livello di protezione equivalente a quello previsto per la tenuta di questo tipo di riunioni dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

Articolo 5

La riunione di informazione presieduta dal Presidente del Parlamento europeo o dal presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa avrà luogo a porte chiuse.

Ad eccezione dei quattro membri designati dalla conferenza dei presidenti, avranno accesso alla sala di riunione solo i funzionari che, a motivo delle funzioni svolte o delle esigenze di servizio, vi saranno stati abilitati e autorizzati in applicazione del principio del «bisogno di conoscere».

Articolo 6

In applicazione del punto 3.3 dell'accordo interistituzionale, quando il presidente del Parlamento europeo o il presidente della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa decidono di chiedere la consultazione di documenti contenenti informazioni sensibili, tale consultazione avverrà negli edifici del Consiglio.

La consultazione in loco dei documenti avverrà nella versione disponibile degli stessi.

Articolo 7

I deputati al Parlamento europeo previsti assistere alle riunioni di informazione o prendere conoscenza dei documenti sensibili saranno soggetti ad una procedura di abilitazione al pari dei membri del Consiglio e della Commissione. A tal fine il presidente del Parlamento europeo avvierà i passi necessari presso le competenti autorità nazionali.

Articolo 8

I funzionari che hanno accesso alle informazioni sensibili saranno abilitati conformemente alle disposizioni stabilite per le altre istituzioni. I funzionari così abilitati saranno chiamati ad assistere, in applicazione del principio del «bisogno di sapere», alle riunioni d'informazione di cui sopra o a prendere conoscenza del loro contenuto. A tal fine il segretario generale concede l'autorizzazione, previo parere delle competenti autorità nazionali degli Stati membri, sulla base di un'indagine di sicurezza condotta dalle stesse autorità.

Articolo 9

Le informazioni ottenute in occasione di tali riunioni o in sede di consultazione dei documenti negli edifici del Consiglio non potranno formare oggetto di alcuna divulgazione, diffusione o riproduzione totale o parziale su qualunque supporto. Non sarà altresì autorizzata alcuna registrazione delle informazioni sensibili fornite dal Consiglio.

Articolo 10

I deputati al Parlamento europeo designati dalla conferenza dei presidenti ad avere accesso alle informazioni sensibili sono tenuti al segreto. Coloro che violeranno tale obbligo saranno sostituiti in seno al comitato speciale da un altro membro designato dalla conferenza dei presidenti. A tal fine, il membro ritenuto responsabile della violazione potrà essere ascoltato, prima della sua esclusione dal comitato speciale, dalla conferenza dei presidenti che si riunirà specialmente a porte chiuse. Oltre alla sua esclusione dal comitato speciale, il membro responsabile della fuga di informazioni potrà essere, se del caso, oggetto di provvedimenti giudiziari in applicazione della legislazione vigente.

Articolo 11

I funzionari debitamente abilitati e autorizzati a avere accesso a informazioni sensibili in applicazione del principio del «bisogno di conoscere» sono tenuti al segreto. Ogni violazione di tale norma sarà oggetto di un'inchiesta condotta sotto l'autorità del presidente del Parlamento e, se del caso, di una procedura disciplinare conformemente allo statuto dei funzionari. In caso di provvedimenti giudiziari il presidente prenderà tutte le misure necessarie a permettere alle competenti autorità nazionali di avviare le pertinenti procedure.

Articolo 12

L'ufficio di presidenza è competente a procedere a eventuali adattamenti, modifiche o interpretazioni resisi necessari per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 13

La presente decisione è allegata al regolamento interno del Parlamento europeo ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Parlamento europeo

Il presidente



COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro (¹)

29 novembre 2002

(2002/C 298/03)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	0,9927	LVL	lats lettoni	0,5984
JPY	yen giapponesi	121,56	MTL	lire maltesi	0,4147
DKK	corone danesi	7,4261	PLN	zloty polacchi	3,986
GBP	sterline inglesi	0,6395	ROL	leu rumeni	33 300
SEK	corone svedesi	9,0453	SIT	tolar sloveni	229,9512
CHF	franchi svizzeri	1,4754	SKK	corone slovacche	41,974
ISK	corone islandesi	85,43	TRL	lire turche	1523000
NOK	corone norvegesi	7,282	AUD	dollari australiani	1,7755
BGN	lev bulgari	1,9535	CAD	dollari canadesi	1,5586
CYP	sterline cipriote	0,5731	HKD	dollari di Hong Kong	7,7417
CZK	corone ceche	30,857	NZD	dollari neozelandesi	1,999
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,7527
HUF	fiorini ungheresi	237,72	KRW	won sudcoreani	1187,47
LTL	litas lituani	3,4524	ZAR	rand sudafricani	9,2276

(¹) *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2002/C 298/04)

Data di adozione della decisione: 30.10.2002**Stato membro:** Paesi Bassi**N. dell'aiuto:** N 29/02**Titolo:** Piattaforma biologica**Obiettivo:** Studi di mercato, supporto tecnico e pubblicità per il settore biologico**Fondamento giuridico:** Decreet van het ministerie van Landbouw, natuurbepreker en visserij**Stanziamento:** 459 824,56 EUR**Intensità o importo dell'aiuto:** Variabile secondo le misure**Durata:** 2001-2004

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 30.10.2002**Stato membro:** Germania (Baviera)**N. dell'aiuto:** N 30/01**Titolo:** Programma per la promozione degli investimenti in agricoltura**Obiettivo:** Promuovere gli investimenti nelle aziende agricole, in particolare per contribuire a stabilizzare e a migliorare i redditi agricoli e le condizioni di vita, di lavoro e di produzione**Fondamento giuridico:** Richtlinien des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten zur einzelbetrieblichen Investitionsförderung**Stanziamento:** 335 milioni di EUR**Intensità o importo dell'aiuto:** L'intensità complessiva massima è del 40 %. Per gli investimenti effettuati dai giovani agricoltori nei cinque anni dall'avvio dell'attività, l'intensità massima è del 45 %.**Durata:** Fino al 31 dicembre 2005

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 30.10.2002**Stato membro:** Francia**N. dell'aiuto:** N 367/02**Titolo:** Aiuti a favore dei investimenti nelle filiere regionali delle grandi colture**Obiettivo:** Promuovere gli investimenti delle imprese a valle della produzione al fine di migliorare la rintracciabilità, la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli delle grandi colture**Stanziamento:** 155 000 EUR per la filiera biologica per il periodo di validità del contratto di piano 2000-2006; 300 000 EUR per la filiera non biologica per lo stesso periodo**Intensità o importo dell'aiuto:** 20 % per la filiera biologica; 30 % per la filiera non biologica**Durata:** Dal 2000 al 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 30.10.2002**Stato membro:** Germania (Sassonia)**N. dell'aiuto:** N 473/02**Titolo:** Programma speciale del Land della Sassonia contro gli effetti della BSE**Obiettivo:** Le diverse misure previste dal programma sono finalizzate ad alleviare l'onere finanziario associato alla crisi della BSE**Fondamento giuridico:** Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Sonderprogramms für BSE-Auswirkungen**Stanziamento:** 1 200 000 EUR**Intensità o importo dell'aiuto:** Variabile**Durata:** Fino al 31 dicembre 2002

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 30.10.2002

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Stato membro: Italia (Sardegna)

N. dell'aiuto: N 594/02

Titolo: Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001/2002 e dalle gelate dell'inverno 2001/2002

Obiettivo: Compensare gli agricoltori e i Consorzi di bonifica delle perdite dovute alle avversità atmosferiche del 2001/2002

Fondamento giuridico: Progetto di legge della Regione Sardegna

Stanziamento: 250 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Fino a tre anni dal verificarsi delle avversità

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

Data di adozione della decisione: 30.10.2002

Stato membro: Lussemburgo

N. dell'aiuto: N 647/01

Titolo: Aiuti a favore dei redditi agricoli — Avverse condizioni atmosferiche nel 2000

Obiettivo: Compensare gli agricoltori delle perdite causate dalle eccezionali piogge del luglio 2000

Stanziamento: 562 307 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 80 % delle perdite

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.2868 — Linde/Sonatrach/JV)

(2002/C 298/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 20 novembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa tedesca Linde International AG («Linde») e l'impresa statale algerina Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SpA («Sonatrach»), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune delle imprese «Société de production» e «Société de commercialisation», società di nuova costituzione che si configurano come imprese comuni, mediante trasferimento di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Linde: produzione e vendita di gas tecnici e medicali, progettazione, trattamento materiali e refrigerazione,
- Sonatrach: prospezione, produzione, trasporto e commercializzazione di idrocarburi,
- Société de production: produzione di elio,
- Société de commercialisation: produzione di elio.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il riferimento COMP/M.2868 — Linde/Sonatrach/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.3018 — Candover/Cinven/KAP)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(2002/C 298/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 21 novembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Candover Partners Ltd («Candover»), appartenente al Candover Group, e Cinven Ltd («Cinven») appartenente al Cinven Group Ltd, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo congiunto dell'impresa Kluwer Academic Publishers BV («KAP») mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Candover: servizi di investimento e di consulenza in materia di investimenti per fondi di investimento e gestione di investimenti per conto di fondi di investimento,
- Cinven: servizi di investimento e di consulenza in materia di investimenti per fondi di investimento e gestione di investimenti per conto di fondi di investimento,
- KAP: editoria accademica.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rivelà che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il riferimento COMP/M.3018 — Candover/Cinven/KAP, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3034 — CVC Group/El Árbol)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2002/C 298/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 21 novembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (²). Con tale operazione l'impresa britannica CVC Capital Partners Group, Ltd («CVC Group») acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo esclusivo dell'impresa spagnola Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, SAU, («El Árbol»), attualmente controllata dall'impresa lussemburghese Laurus Luxembourg SQRL («Laurus»), mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- CVC Group: prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione a favore di fondi di investimento,
- El Árbol: vendita al dettaglio di generi alimentari e di prodotti generici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rivela che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 (³), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il riferimento COMP/M.3034 — CVC Group/El Árbol, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

(¹) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

(²) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

(³) GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Oneri di servizio pubblico relativi a servizi aerei di linea all'interno della Francia

(2002/C 298/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte comunitarie, la Francia ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Lannion e Parigi (Orly).
2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

Frequenze minime

I servizi devono essere garantiti, durante tutto l'anno, almeno in ragione di due voli giornalieri di andata e ritorno, dal lunedì al venerdì incluso, tranne i giorni festivi e l'ultima settimana di dicembre.

Il servizio deve essere effettuato senza scalo intermedio tra Lannion e Parigi (Orly).

Categoria di aeromobili utilizzati e capacità offerta

I servizi devono essere effettuati mediante apparecchi pressurizzati aventi una capacità minima di settanta posti e adatti alle caratteristiche dell'aeroporto. Gli apparecchi devono essere provvisti di bagni.

Orari

Gli orari devono consentire ai passeggeri che viaggiano per affari durante la settimana di effettuare un volo di andata e

ritorno in giornata con una permanenza di almeno di otto ore sia a Parigi che a Lannion.

Va rilevato che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità, all'aeroporto di Parigi (Orly) sono riservate bande orarie per l'esercizio del servizio di linea sulla rotta Lannion-Parigi (Orly). I vettori aerei interessati al collegamento in questione, possono ottenere le informazioni relative alle bande orarie presso il coordinamento degli aeroporti di Parigi.

Politica commerciale

La vendita dei voli deve avvenire attraverso almeno un sistema telematico di prenotazioni.

Continuità del servizio

Eccettuati i casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare il 3 % annuale dei voli previsti. Il vettore potrà interrompere la prestazione dei servizi soltanto dietro un preavviso di sei mesi.

I vettori comunitari sono a conoscenza del fatto che il mancato rispetto degli oneri di servizio pubblico nella gestione di tali rotte può comportare sanzioni amministrative e/o penali.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare candidature in vista della costituzione di un elenco di esperti per la realizzazione di attività di valutazione, indagine e analisi nel contesto del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» e di altre iniziative nel settore della formazione professionale

(2002/C 298/09)

1. FINALITÀ DEL PRESENTE INVITO

Nell'ambito delle attività atte a perseguire le finalità previste dalla decisione 1999/382/EC del Consiglio, del 26 aprile 1999⁽¹⁾, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci», la Commissione invita a presentare candidature in vista della costituzione di elenchi di esperti in grado di:

1. valutare proposte;
2. valutare relazioni di progetti;
3. valutare prodotti e risultati di progetti;
4. realizzare attività di indagine, analisi, monitoraggio e controllo correlate ai progetti.

Gli esperti avranno il compito di affiancare la Commissione nella realizzazione delle mansioni di cui sopra, nel rispetto degli obiettivi del programma, delle priorità e dei criteri definiti negli inviti a presentare proposte, nonché nella guida generale del promotore, nelle guida specifiche relative alle singole misure e nel manuale amministrativo e finanziario per i promotori.

Il testo della decisione del Consiglio, l'attuale invito a presentare proposte, la guida del promotore, il manuale amministrativo e finanziario ed ulteriori informazioni sull'attuazione del programma sono reperibili al seguente indirizzo elettronico:

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html

2. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA LEONARDO DA VINCI

I candidati dovranno dimostrare, compilando l'atto di candidatura e il modello di curriculum vitae forniti, di possedere competenze approfondite nella realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 della summenzionata decisione del Consiglio, vale a dire:

- promuovere le abilità e le competenze, in particolare dei giovani, nella formazione professionale iniziale a tutti i livelli, al fine di facilitarne l'inserimento professionale e il reinserimento,
- migliorare la qualità della formazione professionale continua nonché l'acquisizione di abilità e competenze lungo tutto l'arco della vita,

- promuovere e rafforzare il contributo della formazione professionale al processo innovativo, al fine di migliorare la competitività e l'imprenditorialità, anche nella prospettiva di nuove possibilità di occupazione.

3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Le candidature possono essere presentate da persone fisiche che siano cittadini di uno degli Stati partecipanti al programma Leonardo da Vinci, vale a dire gli Stati membri dell'Unione europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Bulgaria, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, Romania, Slovenia, Malta e Cipro. Non appena sarà confermata la piena partecipazione al programma della Turchia, anche i cittadini turchi potranno presentare domanda di candidatura nell'ambito del presente invito.

4. CRITERI DI SELEZIONE

Gli esperti verranno selezionati in base alla loro comprovata competenza nel campo della formazione professionale in Europa. Essi dovranno soddisfare i seguenti criteri:

4.1. possedere ampie conoscenze nel campo della formazione professionale in Europa in settori quali:

- la concezione, l'attuazione e la valutazione di progetti in materia di formazione professionale iniziale e di transizione dei giovani verso il mondo del lavoro, con particolare attenzione per la formazione integrata dal lavoro,
- la previsione delle esigenze formative in relazione alla domanda di qualifiche e la valutazione della formazione professionale continua dei lavoratori in seno alle imprese,
- l'innovazione e il miglioramento della qualità in materia di programmi e metodi formativi e pedagogici, di consulenza e orientamento professionale e di accesso all'occupazione,
- l'istituzione e il funzionamento di reti di formazione transnazionali,
- il trasferimento di innovazioni tecnologiche, in particolare nel contesto della cooperazione tra università e imprese, e l'incidenza di tale processo sulla formazione professionale,

⁽¹⁾ GU L 146 dell'11.6.1999.

- l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue a fini professionali: politiche, metodi e strumenti per lo sviluppo delle competenze linguistiche, formazione per formatori e tutor specializzati nella formazione linguistica, audit linguistici e di comunicazione, valutazione e validazione di competenze linguistiche,
- la messa a punto, in particolare mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione, di prodotti, strumenti, metodologie e metodi di formazione professionale in diversi settori, nonché la diffusione di risultati e prodotti in questo campo,
- l'elaborazione di studi, indagini, analisi e osservazioni strutturate di buone prassi nel campo della formazione professionale iniziale e continua.

A tale proposito, i candidati devono possedere:

- a) una buona conoscenza dei sistemi di formazione professionale di almeno uno Stato partecipante al programma Leonardo da Vinci;
- b) competenze in almeno 3 dei seguenti settori:
 - accreditamento delle abilità acquisite sul luogo di lavoro,
 - certificazione,
 - trasparenza in materia di diplomi, qualifiche e competenze,
 - formazione dei formatori,
 - mobilità nel contesto della formazione professionale,
 - innovazione dei metodi didattici,
 - messa a punto di corsi di formazione,
 - messa a punto di materiali didattici,
 - orientamento e consulenza,
 - nuovi profili occupazionali,
 - qualità della formazione professionale,
 - occupabilità,
 - cooperazione tra gli enti di formazione professionale, le imprese e le parti sociali,
 - inclusione sociale,
 - pari opportunità,
 - dialogo sociale,
 - adattabilità e imprenditorialità,

- applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel contesto della formazione professionale,
- e-learning,
- dialogo interculturale, lotta contro le forme di discriminazione,
- insegnamento e apprendimento delle lingue a fini professionali.

I candidati dovranno indicare chiaramente e giustificare nell'atto di candidatura le loro conoscenze e il loro preciso settore di competenza, indicando eventualmente anche altri settori di competenza pertinenti.

In futuro, la Commissione potrà richiedere ai candidati di aggiornare il loro CV. Le informazioni a tale proposito saranno pubblicate sul sito Web (cfr. la sezione 1).

4.2. Gli esperti dovranno inoltre possedere le seguenti competenze:

- a) capacità di svolgere il lavoro in inglese, francese o tedesco. Gli esperti selezionati dovranno inoltre redigere le proprie valutazioni in lingua inglese o francese. Nell'atto di candidatura i candidati dovranno indicare le lingue che sono in grado di leggere e scrivere;
- b) competenze informatiche di base e sufficiente esperienza dell'uso del computer per procedere alla codifica di proposte, relazioni, prodotti e risultati on-line;
- c) capacità di svolgere analisi finanziarie e di bilancio, in particolare attenendosi alle disposizioni del manuale amministrativo e finanziario relative ai progetti pilota e ad altri tipi di misure.

4.3. Esperienze pratiche nei seguenti ambiti costituiranno un vantaggio:

- gestione dei progetti,
- valutazione di progetti di formazione professionale.

5. PROCEDURA DI CANDIDATURA

Le candidature dovranno essere presentate conformemente alle disposizioni riportate qui di seguito.

I candidati devono compilare l'atto di candidatura e il modello di curriculum vitae rispettandone rigorosamente il formato. L'atto di candidatura e il modello di curriculum vitae devono essere compilati in una delle undici lingue ufficiali dell'Unione europea, di preferenza in francese o inglese, e recare la firma del candidato. Detti documenti sono disponibili sul sito Web all'indirizzo elettronico indicato nella sezione 1.

È inoltre possibile richiederli via fax, e-mail o servizio postale rivolgendosi a:

Commissione europea
DG Istruzione e cultura
Attuazione del programma Leonardo da Vinci
Unità B.2
Rue Belliard 7
Ufficio 4/57
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 57 04
E-mail: eac-ldv-callexperts@cec.eu.int

Le candidature dovranno essere inviate per posta normale all'indirizzo di cui sopra oppure essere depositate, tramite un servizio di corriere privato o brevi manu, contro ricevuta, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Istruzione e cultura
Attuazione del programma Leonardo da Vinci
Unità B.2
Rue Belliard 7
Ufficio 4/57
B-1049 Bruxelles

Le buste contenenti l'atto di candidatura dovranno recare la seguente dicitura: «Invito a presentare candidature per esperti nell'ambito del programma Leonardo da Vinci».

6. PROCEDURA DI SELEZIONE

Ogni candidatura verrà esaminata in base ai criteri indicati nella sezione 4 del presente invito. La Commissione informerà i candidati circa l'avvenuta iscrizione o meno del loro nominativo nell'elenco di potenziali esperti.

L'elenco potrà essere utilizzato per la costituzione di gruppi di esperti e per la selezione di esperti per incarichi individuali. Detto elenco sarà valido sino alla conclusione della seconda fase del programma Leonardo da Vinci.

Il termine ultimo per l'invio delle candidature (farà fede il timbro postale) in riferimento alla partecipazione ad una specifica attività di valutazione sarà comunicato sul sito del programma Leonardo da Vinci al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/leonardo2_en.html

7. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Nella costituzione di gruppi di esperti la Commissione agirà in maniera equilibrata e garantirà un'adeguata rotazione degli esperti, tenendo conto inoltre dell'origine geografica dei candidati, delle relative competenze linguistiche e del loro ambito professionale. Fermo restando il principio della scelta degli esperti più qualificati, la Commissione perseguità una partecipazione equilibrata di donne e uomini.

L'attività di valutazione si svolgerà di norma a Bruxelles o negli Stati che partecipano al programma Leonardo da Vinci (cfr. la sezione 3).

8. CONFLITTO DI INTERESSI

Per garantire l'indipendenza delle attività realizzate, i candidati dovranno firmare una dichiarazione in cui attestino l'assenza di conflitti di interessi tra le proposte, le relazioni, i prodotti e i risultati che essi dovranno valutare e le funzioni passate, presenti o future da essi esercitate, certificando inoltre di non avere alcun interesse personale nei progetti cui si riferiscono le proposte. A tale fine i candidati dovranno indicare, nell'apposita sezione dell'atto di candidatura, le loro esperienze nell'ambito del programma Leonardo da Vinci. Gli esperti selezionati dovranno aggiornare tali informazioni prima di essere invitati a partecipare ad ogni singola attività di valutazione.

Gli esperti selezionati dovranno dar prova di adeguato rigore deontologico e saranno tenuti a rispettare la riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza durante lo svolgimento del processo di valutazione. A tale fine verranno incluse nel contratto clausole specifiche.

9. TERMINI CONTRATTUALI

I contratti riguardanti gli esperti possono essere firmati dai candidati stessi o, qualora questi lavorino alle dipendenze di una persona giuridica, da un rappresentante autorizzato di quest'ultima. Le remunerazioni dei candidati selezionati saranno stabilite in base alle tariffe in vigore al momento della firma del contratto. Le spese di viaggio e di soggiorno verranno rimborsate secondo le disposizioni vigenti in seno alla Commissione.

Esercizio di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Regione autonoma delle Azzorre ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per l'esercizio di servizi aerei di linea all'interno della Regione autonoma delle Azzorre

(2002/C 298/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Introduzione:** A norma delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, la Regione autonoma delle Azzorre ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea all'interno del proprio territorio.

Le norme che disciplinano gli oneri di servizio pubblico sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 115/02 del 16 maggio 2002.

Poiché nessun vettore si è candidato per l'esercizio di servizi aerei di linea per le rotte di cui al bando di gara pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 115 del 16 maggio 2002, nell'osservanza degli oneri di servizio pubblico imposti e senza corrispettivo finanziario, senza peraltro richiedere diritti esclusivi sulle rotte, la Regione autonoma delle Azzorre, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) del regolamento citato, limiterà l'accesso all'insieme di tali rotte a un unico vettore e indirà una gara d'appalto per assegnare il diritto di prestare questi servizi a decorrere dal 1º aprile 2003.

Le proposte dei candidati dovranno riguardare la prestazione di servizi per tutte le rotte oggetto del presente bando di gara.

- Oggetto della gara d'appalto:** Fornire, a decorrere dal 1º aprile 2003, servizi aerei di linea all'interno della Regione autonoma delle Azzorre, conformemente agli oneri di servizio pubblico imposti su tali rotte e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 115/02 del 16 maggio 2002.
- Partecipazione:** La gara è aperta a tutti i vettori della Comunità europea titolari di una licenza di esercizio valida ed appropriata rilasciata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
- Procedura:** La presente gara d'appalto è soggetta alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i) del succitato regolamento (CEE) n. 2408/92.

- Capitolato d'oneri:** Il capitolato d'oneri completo può essere richiesto dietro pagamento dell'importo di 100 EUR (cento euro) al seguente indirizzo:

Secretaria Regional da Economia - Direcção Regional dos Transportes e Comunicações, Rua de S. João, n.º 47, 9504-533 Ponta Delgada - São Miguel - Azzorre.

- Corrispettivo finanziario:** Le offerte presentate devono espressamente indicare la somma richiesta a titolo di corrispettivo per la fornitura dei servizi in questione nei tre anni successivi alla data prevista per l'inizio dell'esercizio (con ripartizione annuale).

L'importo esatto del corrispettivo viene determinato retroattivamente ogni sei mesi, in funzione delle spese e delle entrate, debitamente giustificate, effettivamente prodotte dal servizio nei limiti dell'importo annuale indicato nell'offerta.

- Durata, revisione e risoluzione del contratto:** La durata del contratto è di tre anni a decorrere dalla data d'inizio dell'esercizio dei servizi aerei di cui al punto 2 del presente bando. Eventuali modifiche delle condizioni di esercizio delle rotte in oggetto saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

- Verifica della prestazione del servizio e della contabilità del vettore:** La prestazione del servizio sarà esaminata annualmente, di concerto con il vettore, nei mesi di febbraio e marzo. In caso di mutamento inprevedibile delle condizioni di esercizio, l'importo del corrispettivo finanziario potrà essere riveduto.

- Sanzioni:** In caso di mancato esercizio dei servizi da parte del vettore per motivi imputabili alla forza maggiore, il corrispettivo finanziario potrà essere ridotto proporzionalmente ai voli non effettuati.

In caso di mancato esercizio delle rotte in questione da parte del vettore per motivi diversi dalla forza maggiore o di inadempienza degli obblighi di servizio pubblico, il Governo della Regione autonoma delle Azzorre ha facoltà di:

— ridurre il corrispettivo finanziario proporzionalmente ai voli non effettuati;

- richiedere chiarimenti al vettore e, qualora non fossero soddisfacenti, risolvere il contratto senza preavviso ed esigere un indennizzo per i danni subiti.

10. **Presentazione delle offerte:** Le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire entro le ore 17 (ora locale) del trentunesimo giorno a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le offerte possono es-

sere consegnate a mano tra le ore 9 e le ore 17 (ora locale) oppure inviate mediante lettera raccomandata (a condizione che il plico sia ricevuto entro il termine stabilito) al seguente indirizzo:

Secretaria Regional da Economia - Direcção Regional dos Transportes e Comunicações, Rua de S. João n.º 47, 9504-533 Ponta Delgada São Miguel, Azzorre. Tel.: 296 209 800. Fax: 296 281 112.